



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 4/TFT del 17 luglio 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 13 luglio 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 219

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano.

Proc.11614/698pfi19-20/MDL/jg del 5.03.2020 (Campionato Regionale Juniores U.19)

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Per i seguenti Sigg.ri: Presidente Luigi Amendola e dirigente accompagnatore Bruno Ennio della società Usd Manocalzati, nonché per la società Usd Manocalzati, sono intervenuti atti di patteggiamento.

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Calciatori: Sabino Bottone n.21.07.2000, Antonio De Micco n.17.09.2019, Simone Barzaghi n. 24.06.2000 e Andrea Califano n. 21.07.2000, (gara 11.11.2019), per violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi nell'art. 4, comma 1 e art. 2, commi 1 e 2 ed art. 32, commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione art. 43 delle N.O.I.F. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Sabino Bottone, Antonio De Micco, Simone Barzaghi e Andrea Califano la sanzione della squalifica per tre (3) giornate ciascuno. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, come fuori quota, ma in numero maggiore rispetto al consentito con grave nocumento della regolarità della stessa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### DELIBERA

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per i calciatori: Sabino Bottone, Antonio De Micco, Simone Barzaghi e Andrea Califano la sanzione della squalifica per due (2) giornate ciascuno. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 13.07.2020

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo

## **FASC. 220**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano.**

**Proc.13252/616pfi19-20/GCL/LDFjg del 12.06.2020 (Campionato Regionale di Eccellenza)**

**I Sigg.ri Antonio Maschio e Giuseppe Troise hanno convenuto con la Procura Federale della F.I.G.C. l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art.126 del C.G.S.**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**La Società Città Di Gragnano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai sigg. Antonio Maschio e Giuseppe Troise, perché nella stagione sportiva 2019/2020 e precisamente nei mesi di settembre 2019 ed ottobre 2019 e prima del proprio tesseramento con la società F.C. Rieti srl avvenuto in data 25 ottobre 2019 ha svolto di fatto l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Città di Gragnano privo del necessario tesseramento con la predetta società nonché per aver svolto nella medesima stagione sportiva 2019/2020 doppia attività, in favore prima della A.S.D. Città di Gragnano senza essere tesserato e dal 25.10.2019 ha svolto attività in favore della F.C. Rieti società per la quale era regolarmente tesserato.**

**Il Tribunale Federale Territoriale, udita la società all'udienza del 13.7.2020, ritenuta fondata l'eccezione relativa all'irregolarità della notifica del deferimento da parte della Procura Federale. P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le conseguenti determinazioni.**

Così deciso in Napoli, in data 13.07.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

## **FASC. 227**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano.**

**Proc.13748/302pfi19-20/MDL/gb del 23.06.2020 (Campionato Regionale 1^ categoria)**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Magliacano Simone Onofrio, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Torrese, per la violazione dell'art.7, commi 1,5 e 6 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art.30, commi 1,5 e 6 del vigente C.G.S. calciatori: Qualano Antonio, per la violazione dell'art.7, commi 7 e 8 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art.30, comma 7 del vigente C.G.S. per essere venuto meno all'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale del fatto che il dirigente della società A.S.D. Torrese gli avesse esplicitamente chiesto di alterare il risultato della gara del 15.04.2018 proponendo un "premio" a lui e agli altri compagni della propria squadra; risultato effettivamente raggiunto con la vittoria della Torrese sul San Sebastiano con il risultato di 5-2; La società Asd Torrese per rispondere a titolo di responsabilità per la violazione dell'art.4, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, per il comportamento posto in essere dal suo dirigente Simone Onofrio Magliacano; La società Asd San Sebastiano F.C. per rispondere a titolo di responsabilità per la violazione dell'art.4, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, per il comportamento posto in essere dal suo tesserato Antonio Quagliano.**

**Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Qualano Antonio anni uno (1) di squalifica ed euro 30.000,00 (trentamila) di ammenda; per il dirigente Magliacano Simone Onofrio la sanzione di anni quattro (4) di inibizione ed euro 50.000,00 (cinquantamila) di ammenda; per la società A.S.D. Torrese € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda; per la società Asd San Sebastiano F.C. € 3.000,00**

(tremila) di ammenda. Dall'esame degli atti ufficiali posti a fondamento del deferimento, letta la memoria difensiva depositata dal difensore del sig. Magliacano Simone Onofrio il Tribunale accoglie l'eccezione preliminare della difesa in ordine alla violazione dell'art. 251 co.2 CGS, risultando il deferimento in questione oggetto della sanzione processuale dell'improcedibilità. Infatti, dagli atti acquisiti nel fascicolo della Procura Federale, risulta che l'iscrizione nel registro dei procedimenti (ex art. 119 co.2 CGS) è avvenuta in data 22/10/2019. Nel caso di specie trova applicazione la disposizione codicistica di cui all'art. 44 co.6 CGS in ordine alla perentorietà dei termini. La durata delle indagini si sono protratte oltre i sessanta giorni dalla predetta iscrizione e non risultano richieste di proroghe delle indagini. Per tale motivo l'accoglimento della preliminare eccezione preclude l'esame nel merito del relativo deferimento. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**dichiara l'improcedibilità del deferimento ai sensi del combinato disposto degli artt.125 c.2, 119 c.2 e 44 c.6 C.G.S. L'improcedibilità investe anche le altre posizioni oggetto del deferimento.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 13.07.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 217-218**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano.**

**Proc.12952/515pfi19-20/GC/LDF/ac del 5.06.2020.**

**Proc.13008/526pfi19-20/GC/LDF/ac del 8.06.2020.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Francesco Tavassi, presidente della Pol. Santa Maria Cilento all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.4 comma 1 del vigente C.G.S. in relazione all'art.40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art.38 comma 4 delle NOIF per aver consentito e comunque non impedito al sig. Damiano Calabrese di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 la doppia attività di allenatore in favore della ASD Pol. Santa Maria Cilento e della società ASD Metis Academy; La Società Asd Pol. Santa Maria Cilento, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai sigg. Mario Cerullo e Francesco Tavassi.**

All'udienza del 13.07.2020 il difensore chiedeva per la società e per il Presidente l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società ASD Pol. Santa Maria Cilento, la sanzione di euro 200,00 (duecento,00) di ammenda (s.b. euro 300,00 di ammenda ridotta come sopra); per Francesco Tavassi la sanzione mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi tre, ridotto come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**Per: la società ASD Pol. Santa Maria Cilento, la sanzione di euro 200,00 (duecento,00) di ammenda (s.b. euro 300,00 di ammenda ridotta come sopra); per Francesco Tavassi la sanzione mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi tre, ridotto come sopra).**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 13.07.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

FASC. 215

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano.

Proc.10753/905pfi17-18/MDL/fda del 19.02.2020 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Antonio Sarti n.7.03.1975, all'epoca dei fatti presidente della società Asd Città Di Mercogliano 2012, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Nicola De Angelis n.10.06.1982, (gare del 14.03.2015 e 17.01.2015), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. agli artt.39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Carmine Del Regno (2 gare), della società Asd Città Di Mercogliano 2012, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Città Di Mercogliano 2012, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Città Di Mercogliano 2012, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Carmine Del Regno con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Antonio Sarti l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Città Di Mercogliano 2012, ed il suo presidente Sig. Antonio Sarti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Nicola De Angelis quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Carmine Del Regno la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Vinicio Canella la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Antonio Sarti la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Città Di Mercogliano 2012, la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il collegio che ai sensi dell'art.119 co.3 la notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entra trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore Federale o da quando lo stesso procuratore l'ha acquisita di propria iniziativa che ai sensi dell'art. 119 co.4 la chiusura delle indagini non può superare 60 giorni dall'iscrizione nel registro, del fatto o dell'atto rilevante; che ai sensi dell'articolo 40, lettera d) si evidenzia che le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle; che dalla lettura del provvedimento di conclusione delle indagini preliminari (9.7.2018) si evince l'iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 27.2.2018; che i fatti oggetto di deferimento risalgono alla stagione 2014-2015; che questo Tribunale ha richiesto alla Procura prove dell'avvenuta notificazione dell'atto di deferimento senza ottenere alcuno riscontro. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di dichiarare e ritenere improcedibile il deferimento per violazione dei termini indicati in motivazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 13.07.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

FASC. 216

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano.

Proc.11440/517pfi19-20/MDL/ps del 3.03.2020

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Concilio Vincenzo, arbitro effettivo presso la sezione AIA di Battipaglia (SA); per rispondere della violazione dell'art.4, comma 1 del C.G.S. vigente e dell'art.40, commi 1,2 e 3 lett. f) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, per avere, durante la propria audizione innanzi i rappresentanti della Procura Federale, in data 19.12.2019, riferito la seguente circostanza: *“Preciso che, durante la gara né il calciatore Scholler né i dirigenti dell'Alfanese mi chiedevano di far rientrare in campo il calciatore infortunato Scholler, come non mi chiedevano alcuna spiegazione regolamentare in merito all'uscita definitiva dello stesso giocatore”*, non risultate veritiera in quanto smentita da quanto dichiarato sia dai tesserati per la società AS Alfanese, che dai tesserati per la società AS Atletico Pisciotta; che riferivano unanimemente della richiesta di rientro in campo del calciatore Scholler da parte dei propri dirigenti, sebbene il calciatore fosse visibilmente ancora infortunato ed apparentemente impossibilitato a riprendere il gioco.**

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: sig. Vincenzo Concilio (arbitro sezione di Battipaglia) mesi sei (6) di squalifica.

Il Tribunale Federale Territoriale letti gli atti, rilevato che la Procura Federale svolgeva ampie e dettagliate attenuanti istruttorie raccogliendo le deposizioni del sig. Viterale Roberto, allenatore della soc. As Alfanese; del sig. Lombardo Luca, capitano della soc. As Alfanese; del sig. Aprea Alessandro, capitano della soc. Atletico Pisciotta; del sig. Cappuccio Carlo allenatore della soc. Atletico Pisciotta, che tutti conformemente dichiaravano che le circostanze rese dal direttore di gara non risultavano veritiere; considerato che, in particolare, il sig. Viterale Roberto ribadiva che dopo alcuni minuti dall'uscita del calciatore Scholler per ricevere le cure mediche per dolori muscolari, l'arbitro si avvicinava alla panchina e invitava lo stesso calciatore al rientro in campo mentre il sig. Lombardo Luca affermava che dopo l'uscita dal campo del calciatore Scholler il direttore di gara invitava lo stesso al rientro in campo immediatamente, perché se non l'avesse fatto subito non sarebbe più rientrato, rilevato che anche i sigg.ri Apre Alessandro e Cappuccio Carlo sostanzialmente ribadivano che il direttore di gara, tra l'altro, proibiva il rientro sul terreno di gioco del calciatore Scholler dal momento che era trascorso un periodo di tempo considerevole tra l'infortunio e la richiesta di rientro nonostante i dirigenti chiedessero spiegazioni circa l'esistenza di una regola del gioco del calcio che prevedesse tale prescrizione; rilevato che le deposizioni dei predetti tesserati appaiono attendibili non avendo gli stessi nella fattispecie alcun interesse specifico a dichiarare il falso con particolare riferimento ai tesserati della soc. Atletico Pisciotta che si era aggiudicata la gara con il punteggio conseguito sul campo di 3-1; considerato che la richiesta della procura Federale appare estremamente gravosa attesa la giovane età del sig. Concilio Vincenzo.

**P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di sospendere il sig. Concilio Vincenzo per mesi (4) quattro di attività.**

Così deciso in Napoli, in data 13.07.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 17 luglio 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**